

## **Statuto del Gruppo Alpinismo Moderno**

### **Articolo 1 – Denominazione, sede, Anno Sociale, durata**

È costituita, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione Sportiva Dilettantistica "Gruppo Alpinismo Moderno", in breve "GAM A.S.D.", già fondata a Spinea il 12 novembre 1991.

L'Associazione ha sede legale in via Capitano 26/A, 30038 Spinea (VE).

L'Anno Sociale, e con esso l'esercizio finanziario, inizia il 1° settembre di ciascun anno solare e termina il 31 agosto dell'anno successivo.

L'Associazione ha durata illimitata.

### **Articolo 2 – Scopi**

L'Associazione non persegue finalità di lucro, essa è apolitica e aconfessionale.

L'Associazione è nata come unione spontanea di persone che si propongono di svolgere attività sportive dilettantistiche, culturali e ricreative, intese come mezzo di formazione psicofisica e morale della persona, e strumento necessario per intrattenere i giovani, gli anziani ed interi nuclei familiari durante il loro tempo libero, favorendone la vita associativa in un ambiente di sereno incontro per reciproci scambi di idee, conoscenze ed esperienze.

L'Associazione ha per oggetto principale l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, svolte attraverso la diffusione e la pratica, sia agonistica che didattica, dello sport in genere, ed in particolare delle discipline dell'arrampicata sportiva su roccia (boulder, lead), dell'arrampicata sportiva su strutture artificiali (boulder, lead, speed), del paraclimb (boulder, lead, speed) e dell'alpinismo, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive CONI, delle federazioni sportive nazionali ed internazionali e/o degli enti di promozione sportiva di appartenenza.

In particolare l'Associazione persegue i seguenti scopi:

- educare al rispetto dell'ambiente naturale;
- svolgere iniziative di promozione sportiva, culturale e ricreativa;
- assistere i soci nelle loro necessità di allenamento, di attività motoria e di formazione culturale;
- organizzare corsi di formazione e svolgere attività didattica nell'ambito dell'arrampicata sportiva;
- favorire la formazione di personale tecnico;
- attuare rapporti di collaborazione con altri enti ed associazioni affini, alpinistiche, escursionistiche e del tempo libero;
- promuovere la conoscenza e la creazione di centri naturali e artificiali di arrampicata in totale sicurezza;
- raccogliere e pubblicare opere divulgative legate alla propria sfera d'interesse;
- acquisire e/o realizzare nonché distribuire audiovisivi, immagini, oggetti, ed ogni altro materiale che attiene al perseguimento degli scopi sociali;
- gestire impianti sportivi e ricreativi;
- gestire in modo diretto o indiretto, varie forme di ristoro destinate ai soci;
- gestire ogni altro servizio destinato ai soci, purché attinente ai fini societari.

### **Articolo 3 – Soci**

Possono far parte dell'Associazione, senza alcuna distinzione, tutti coloro che ne condividono gli scopi fissati dallo Statuto e vogliono dare il proprio contributo personale e/o finanziario al perseguimento degli stessi.

Per ottenere l'ammissione all'Associazione occorre:

- presentare domanda alla Segreteria compilando il modulo predisposto in ogni sua parte;
- accettare le norme del presente Statuto e dei regolamenti dell'Associazione;

- versare la quota associativa.

Coloro che non hanno raggiunto la maggiore età dovranno presentare domanda firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Le domande di prima iscrizione e di rinnovo sono sottoposte alla ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione utile.

La qualifica di socio è intrasmissibile e la quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

È facoltà del Consiglio Direttivo escludere per gravi motivi i soci ritenuti non idonei nei limiti previsti dal presente Statuto e dai regolamenti degli Organi Sociali. Il respingimento dell'ammissione dev'essere motivato con riferimento al presente Statuto.

I soci costituiscono l'Assemblea dei Soci ordinaria e straordinaria, e godono dell'elettorato attivo e passivo, nei limiti previsti dal presente Statuto.

I soci, in numero indeterminato, si suddividono in:

- soci fondatori;
- soci onorari;
- soci ordinari.

Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione (articolo 3 dell'Atto Costitutivo).

Sono soci onorari coloro ai quali il Consiglio Direttivo ritenga di conferire detta qualifica. La qualifica di socio onorario dura un anno associativo.

Sono soci ordinari tutti gli iscritti all'Associazione non compresi nelle altre categorie. Il Consiglio Direttivo può definire, nell'ambito di questa categoria, ulteriori qualifiche ai soli fini di gestione e regolamentazione interna.

Tutti i soci sono tenuti al pagamento della quota associativa e delle quote di utilizzo delle strutture sociali, sono esclusi dal pagamento delle quote di utilizzo: i soci del Consiglio Direttivo in carica, i soci fondatori e i soci onorari.

La quota associativa annua coincide con l'Anno Sociale.

#### **Articolo 4 – Patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, dai contributi di enti pubblici e privati, di associazioni, nonché da lasciti, donazioni, atti di liberalità e dai proventi delle varie attività sportive, culturali, didattiche, ricreative, e da gestioni accessorie delle attività organizzate dall'Associazione stessa.

L'eventuale avanzo di gestione annuale dovrà essere impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali o di attività a queste ultime direttamente connesse.

E' fatto divieto distribuire ai soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione.

#### **Articolo 5 – Decadenza dei soci**

La partecipazione del socio all'Associazione non è temporanea e permane fin tanto che egli non perda la qualifica per uno dei motivi previsti dal presente articolo.

Il socio cessa di appartenere all'Associazione:

- per dimissioni volontarie fatte pervenire in forma scritta al Consiglio Direttivo;
- nel caso che, dopo un Anno Sociale in cui non è avvenuto il pagamento della quota associativa, nell'Anno Sociale successivo non effettui il rinnovo entro 30 giorni dalla notifica da parte della Segreteria;
- per esclusione;
- per decesso.

## **Articolo 6 – Organi Sociali**

Gli Organi Sociali sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio di Garanzia.

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 Consiglieri e il Collegio di Garanzia è composto da 3 Garanti, entrambe le cariche sono elettive.

Possono accedere alle cariche elettive i soci in regola con il pagamento della quota associativa al giorno della convocazione dell'Assemblea dei Soci.

Il soci possono candidarsi alle cariche elettive fino al 5° giorno precedente la data di convocazione dell'Assemblea dei Soci escludendo dal conto i giorni festivi nonché i giorni di chiusura della Segreteria e/o di sospensione delle attività sociali.

## **Articolo 7 – Assemblea dei Soci**

L'Assemblea dei Soci è sovrana ed è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. Essa regola la vita associativa ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Possono prendere parte all'Assemblea dei Soci ordinaria e straordinaria solo i soci in regola con il versamento della quota associativa.

Ogni socio, che abbia compiuto il 18° anno di età, ha diritto ad un solo voto.

I minori di 18 anni possono essere rappresentati da chi ne esercita la patria potestà.

Il voto per le cariche elettive e quelli relativi a tutte le deliberazioni di competenza dell'Assemblea dei Soci straordinaria possono essere espressi solo dai soci maggiorenni.

Ogni socio può essere rappresentato con delega scritta da un altro socio, il quale può essere portatore di non più di una delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci ordinaria sono a maggioranza dei presenti, quelle dell'Assemblea dei Soci straordinaria sono a due terzi dei presenti.

## **Articolo 8 – Compiti dell'Assemblea dei Soci**

L'Assemblea dei Soci ha le seguenti funzioni:

- eleggere al suo interno un Presidente di Assemblea, con la funzione di moderatore, e un Segretario di Assemblea, con il compito di stendere il verbale, di verificare le presenze e la validità delle deleghe;
- deliberare sull'indirizzo generale dell'attività e sulla gestione dell'Associazione, nei limiti del presente Statuto;
- approvare annualmente il rendiconto economico e finanziario;
- eleggere i Consiglieri con voto limitato a tre preferenze;
- eleggere i Garanti con voto limitato a due preferenze;
- regolamentare Settori di attività e Sezioni;
- deliberare, in via straordinaria, sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione stessa.

I membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle riguardanti la loro responsabilità.

## **Articolo 9 – Convocazione dell'Assemblea dei Soci**

La convocazione dell'Assemblea dei Soci, oltre che dal Consiglio Direttivo e dal solo Presidente, può essere richiesta da almeno un decimo dei soci, con proposta di ordine del giorno, dal Collegio di Garanzia, o dall'Assemblea dei Soci stessa, in tali casi dovrà essere convocata entro 28 giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione dell'Assemblea dei Soci in sessione ordinaria e straordinaria avviene a mezzo avvisi affissi all'Albo dell'Associazione e deve essere recapitata ai soci mediante posta elettronica, con un preavviso non inferiore a 21 giorni.

Tanto la sessione ordinaria che quella straordinaria dell'Assemblea dei Soci sono valide in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci; in seconda convocazione, trascorsi 30 minuti, saranno regolarmente costituite qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea dei Soci non può essere convocata in giorni di chiusura della Segreteria e/o di sospensione delle attività sociali.

### **Articolo 10 – Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo dell'Associazione.

Al suo primo insediamento e come primo atto, il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno un Presidente e un Tesoriere nelle persone di due distinti Consiglieri; a seguire, il Presidente nomina un Segretario, tra i Consiglieri rimanenti, e un Vicepresidente il cui incarico è invece cumulabile.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per due Anni Sociali e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno una volta a trimestre dell'Anno Sociale e, in via straordinaria, quando lo ritenga opportuno il Presidente o almeno due Consiglieri.

Il Segretario redige il verbale di ciascuna seduta, in sua assenza il Presidente incarica un altro Consigliere.

Il Consiglio Direttivo deve adottare un proprio Regolamento Interno e stabilire ruoli e compiti dei suoi membri, per quanto non specificato dal presente Statuto.

Decade dal Consiglio Direttivo il Consigliere che, dopo due assenze consecutive non giustificate, a norma di Regolamento Interno, non partecipa alla riunione successiva.

Alle sedute del Consiglio Direttivo sono sempre invitati d'ufficio i Garanti con diritto di parola e con la possibilità di far inserire punti all'ordine del giorno nonché di chiedere che i loro interventi siano verbalizzati.

Gli altri soci possono partecipare alle sedute, a norma di Regolamento Interno.

Il Consiglio Direttivo delibera validamente in presenza della maggioranza dei suoi componenti eletti. In caso di parità di voti, la scelta del Presidente è determinante.

In caso di dimissioni o decadenza di Consigliere o di un Garante, il Presidente convoca l'Assemblea dei Soci in sessione ordinaria entro 100 giorni dalla decadenza o dalla lettera di dimissioni e per la sola elezione suppletiva del membro dimissionario o decaduto.

A scelta del Consigliere o del Garante dimissionario, la decadenza del suo ruolo può avvenire a nuova elezione o con effetto immediato, in quest'ultimo caso il Consiglio Direttivo e il Collegio di Garanzia possono continuare a funzionare validamente purché i membri rimanenti siano la maggioranza di quelli eletti.

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo non elegga un Presidente al suo primo insediamento, ovvero in caso di dimissioni o decadenza del Presidente in carica, presentate in apposita seduta del Consiglio Direttivo, senza che il Consiglio stesso riesca ad eleggere un nuovo Presidente al suo interno, il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea dei Soci in sessione ordinaria entro 28 giorni per l'elezione suppletiva di rinnovo dell'intero Consiglio Direttivo.

Le elezioni suppletive non prorogano i termini di durata delle cariche.

Le funzioni del Consiglio Direttivo sono:

- curare il raggiungimento dei fini istituzionali;
- attuare le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- redigere e conservare i verbali delle sue sedute;

- istituire, curare e aggiornare l'Albo dell'Associazione, i registri dei verbali, l'elenco dei soci e la documentazione contabile;
- predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea dei Soci, riferendo sull'attività svolta e su quella in programma;
- approvare la quota associativa e le quote di utilizzo delle strutture sociali;
- designare i collaboratori preposti alle varie attività e assegnare gli incarichi;
- redigere, esporre e presentare ai soci i regolamenti dell'Associazione;
- convocare l'Assemblea dei Soci in sessione ordinaria e straordinaria;
- deliberare sui provvedimenti disciplinari a carico dei soci.

### **Articolo 11 – Presidente**

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio e dispone del potere di firma sociale.

Convoca il Consiglio Direttivo e lo presiede.

Giustifica le assenze dei Consiglieri e dei Garanti a norma del Regolamento Interno.

È responsabile del funzionamento dell'Associazione e degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto dell'Associazione stessa.

Coordina lo svolgimento delle manifestazioni e delle attività.

Nel caso di assenza o di impedimento è sostituito nelle sue funzioni dal Vicepresidente.

### **Articolo 12 – Collegio di Garanzia**

Il Collegio di Garanzia è l'organo di controllo dell'Associazione.

Il Collegio di Garanzia si riunisce autonomamente almeno una volta nell'Anno Sociale e ogniqualvolta un Garante lo richieda, le sue sedute sono regolarmente costituite in presenza della maggioranza dei suoi componenti eletti.

Il Collegio di Garanzia dura in carica per due Anni Sociali e i suoi componenti sono rieleggibili.

Le funzioni del Collegio di Garanzia sono:

- effettuare un controllo sulla gestione economico-finanziaria;
- verificare l'applicazione e il rispetto dello statuto da parte dei soci;
- verificare la regolarità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- redigere e consegnare al Consiglio Direttivo i verbali delle sue sedute;
- redigere una relazione da presentare all'Assemblea dei Soci in occasione del rendiconto economico e finanziario
- richiedere la convocazione dell'Assemblea dei Soci nei casi previsti dal presente Statuto;
- redimere le diatribe tra soci e Consiglio Direttivo;
- svolgere indagini attorno alle motivazioni di esclusione dei soci e presentare una relazione scritta al Consiglio Direttivo entro 30 giorni dal provvedimento di esclusione;
- accogliere le istanze d'appello avverso i provvedimenti disciplinari deliberati dal Consiglio Direttivo.

Decade dal Collegio di Garanzia il membro che, dopo due assenze consecutive non giustificate alle sedute del Consiglio Direttivo e/o del Collegio di Garanzia, a norma del Regolamento Interno, non partecipa alla riunione successiva.

### **Articolo 13 – Provvedimenti disciplinari**

I provvedimenti disciplinari sono irrogati dal Consiglio Direttivo per gravi motivi ed in termini proporzionali alla gravità del fatto commesso, nel caso in cui siano derivati danni morali, materiali o di immagine all'Associazione.

I provvedimenti disciplinari sono, in ordine di gravità: convocazione alla seduta del Consiglio Direttivo con richiamo verbale, richiamo scritto, sospensione, esclusione.

Il motivo che ha determinato il provvedimento disciplinare deve essere contestato all'interessato unitamente all'esposizione del presente Articolo.

In caso di provvedimento disciplinare nei suoi confronti, il socio può presentare entro i 7 giorni successivi alla contestazione le proprie controdeduzioni al Consiglio Direttivo e/o appellarsi entro i 14 giorni successivi alla contestazione, al Collegio di Garanzia, che dovrà esprimersi comunicando per iscritto il suo giudizio all'interessato e al Consiglio Direttivo entro 28 giorni successivi alla contestazione.

#### **Articolo 14 – Modifiche allo Statuto**

Le eventuali modifiche allo Statuto possono essere proposte all'Assemblea dei Soci in sessione straordinaria dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei soci stessi, con richiesta scritta fatta pervenire al Consiglio Direttivo tramite la Segreteria.

Le proposte di modifica dello Statuto devono essere esposte all'Albo dell'Associazione almeno 14 giorni prima della convocazione dell'Assemblea dei Soci.

#### **Articolo 15 – Settori e Sezioni**

L'Associazione può strutturarsi in Settori di attività sportiva, ricreativa, culturale ed artistica disciplinati da specifici regolamenti approvati dall'Assemblea dei Soci, che costituiscono parte integrante del presente Statuto.

L'Associazione può costituire delle Sezioni in luoghi diversi dalla propria sede legale.

#### **Articolo 16 – Scioglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci convocata in sessione straordinaria, con approvazione di almeno tre quarti dei soci, e, comunque, secondo le norme del Codice Civile.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto ad altro ente, con finalità analoga o affine, di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Articolo 17 – Norme finali**

Le norme di attuazione del presente Statuto sono contemplate nei Regolamenti dell'Associazione. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni degli statuti e dei regolamenti del CONI, delle federazioni e degli enti a cui l'Associazione è affiliata e, in via residuale, le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.

*Approvato in Assemblea straordinaria dei soci del 7 giugno 2019*

Il presidente  
Stefano Marchiante

Il segretario  
Claudia Beccarello